



COMUNICATO UFFICIALE N.316 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 205/AA, 206/AA, 207/AA e 208/AA inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 205/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 674 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Nunzia SANTONOCITO, Vincenzo MARCHESE e della società A.S.D. INVICTUS F.C. 2014, avente ad oggetto la seguente condotta:

NUNZIA SANTONOCITO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD INVICTUS FC 2014, in violazione dell'art. 1bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 delle N.O.I.F., nonché all'art. 17 punto 6 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non aver impedito al sig. Marchese Vincenzo, di allenare la squadra della categoria allievi regionali della società ASD Invictus FC 2014, s.s. 2016-2017, privo di tesseramento, senza accertarsi o provvedere al previsto e preliminare pagamento della relativa quota annuale di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico s.s. 2016-2017;

VINCENZO MARCHESE, all'epoca dei fatti allenatore della società ASD Invictus F.C. 2014, cat. allievi regionali, in violazione dell'art. 1bis comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 delle N.O.I.F. nonché agli artt. 17 punto 6 e 38 commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver allenato la squadra della categoria allievi regionali della società ASD Invictus FC 2014, s.s. 2016-2017, seppure privo di tesseramento, per non aver provveduto al pagamento della relativa quota annuale di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico s.s. 2016-2017;

A.S.D. INVICTUS F.C. 2014, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Nunzia SANTONOCITO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. INVICTUS F.C. 2014 e Vincenzo MARCHESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per la Sig.ra Nunzia SANTONOCITO, di 40 giorni di squalifica per il Sig. Vincenzo MARCHESE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. INVICTUS F.C. 2014;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 06 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 206/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 630 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Enrico TECCE e della società A.S.D. ATLETICO CASTELFRANCI 1983, avente ad oggetto la seguente condotta:

ENRICO TECCE, nella qualità di presidente della A.S.D. Atletico Castelfranci 1983 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig Eliseno Di Gisi e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo, nella gara ASD POL Savignanesi – A.S.D. Atletico Castelfranci 1983 del 02.11.2016 valevole per la Coppa Regionale Campania II Categoria, in cui ha preso parte il calciatore Eliseno Di Gisi;

A.S.D. ATLETICO CASTELFRANCI 1983, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enrico TECCE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO CASTELFRANCI 1983;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Enrico TECCE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e punti 1 di penalizzazione per la società A.S.D. ATLETICO CASTELFRANCI 1983;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 207/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 773 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Giovanni DURAZZO e della società A.P.D. PIMONTE 1970, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI DURAZZO, allenatore della società A.P.D. Pimonte 1970, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, dell'art.17 comma 6 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 1 delle N.O.I.F. per aver svolto nella stagione sportiva 2017/2018 l'attività di allenatore della prima squadra della società A.P.D. PIMONTE 1970, partecipante al campionato di Eccellenza Campania Girone A, senza ancora essere regolarmente tesserato per la stessa società, in quanto il tesseramento è stato perfezionato presso il Settore Tecnico Fige soltanto il 09.01.2018, dopo l'avvenuto pagamento di tutte le quote annuali di iscrizione all'albo ancora dovute dallo stesso tecnico; in violazione, altresì, dell'art. 1 bis, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato innanzi al Collaboratore della Procura Federale, che lo aveva ritualmente convocato, nell'ambito del presente procedimento, il giorno 19.3.2018, senza addurre valida giustificazione che integrasse un legittimo ed assoluto impedimento;

A.P.D. PIMONTE 1970, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio SOMMA in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.P.D. PIMONTE 1970, Giovanni DURAZZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Giovanni DURAZZO e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.P.D. PIMONTE 1970;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 208/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalle società A.S.D. CALCIO SANTO STEFANO e S.S. ACQUANEGRA CREMONESE A.S.D. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 157/AA del 3 aprile 2018;
- atteso che, ad oggi, le medesime società non hanno versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalle società A.S.D. CALCIO SANTO STEFANO e S.S. ACQUANEGRA CREMONESE A.S.D. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 157/AA del 3 aprile 2018.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini